

Ing. ROBERTO ZOCCHEDDU

DOTT. CARLO PODDI

Ing. PAOLO MASTINU

STUDIO TECNICO: VIA ROSSINI, 26 - 09072 CABRAS (OR)

TEL. 340 7792421 – FAX 178 2262804 – E-MAIL: studiozoc@alice.it

STUDIO TECNICO: VIA C. BATTISTI, 43 – 09072 CABRAS (OR)

TEL. 347 1868333 – FAX 0783 399096 – E-MAIL: carlopoddi@tiscali.it

STUDIO TECNICO: VIA ROMA, 69 - 09070 MILIS (OR)

TEL. 328 5437508 – E-MAIL: pa.mast@libero.it



COMUNE DI SIMAXIS
Provincia di Oristano

Piano di classificazione acustica del territorio comunale

Legge 26 ottobre 1995, n° 447

(Legge quadro sull'inquinamento acustico, art. 6 – Competenze dei comuni)

Regione Autonoma della Sardegna – D. G.R. n° 62/9 del 14/11/2008

(Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale)

SCHEMA DI REGOLAMENTO ACUSTICO

Data di prima emissione
Marzo 2007

Edizione
DEFINITIVA

Revisione
N° 01 Gennaio 2010

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Sindaco

Adozione

Approvazione

I TECNICI INCARICATI

Ing. Roberto Zoccheddu

(Tecnico competente in acustica ambientale)

Dott. Carlo Poddi

(Tecnico competente in acustica ambientale)

Ing. Paolo Mastinu

(Tecnico competente in acustica ambientale)

ELABORAZIONI GRAFICHE

Geometra Maurizio Cubadda

SOMMARIO

Capitolo 1. COMPETENZE DEI COMUNI IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. .4

SEZIONE 1.1. COMPETENZE ASSEGNATE DALLA LEGGE QUADRO N° 447/95.....	4
Articolo 1. Definizione delle competenze secondo la legge n° 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico".....	4
Articolo 2. Obiettivi del Regolamento acustico del Comune.....	4

Capitolo 2. ATTIVITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE.....5

SEZIONE 2.1. ATTIVITÀ PERMANENTI POTENZIALMENTE RUMOROSE.....	5
Articolo 3. Campo di applicazione.....	5
Articolo 4. Definizioni.....	5
Articolo 5. Rumore interno.....	5
Articolo 6. Rumore esterno.....	5
Articolo 7. Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale.....	5
Articolo 8. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.....	6
Articolo 9. Orari.....	6
Articolo 10. Altre potenziali fonti di rumore.....	6
Articolo 11. Sanzioni.....	6
SEZIONE 2.2. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE ALL'APERTO.....	6
Articolo 12. Campo di applicazione.....	6
Articolo 13. Definizioni.....	6
Articolo 14. Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee.....	6
Articolo 15. Limiti di immissione sonora.....	7
Articolo 16. Orari.....	7
Articolo 17. Autorizzazioni.....	7
Articolo 18. Documentazione.....	7
Articolo 19. Sanzioni.....	7
SEZIONE 2.3. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	7
Articolo 20. Campo di applicazione.....	7
Articolo 21. Limiti di immissione sonora.....	7
Articolo 22. Certificazione macchinari.....	8
Articolo 23. Sicurezza ed emergenze.....	8
Articolo 24. Autorizzazioni.....	8
Articolo 25. Documentazione.....	8
Articolo 26. Sanzioni.....	8

Capitolo 3. VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO - ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI.....9

SEZIONE 3.1. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	9
Articolo 27. Definizioni.....	9
Articolo 28. Opere sottoposte a valutazione previsionale di impatto acustico.....	9
Articolo 29. Soggetti coinvolti.....	9
Articolo 30. Documentazione.....	9
Articolo 31. Collaudo.....	9
Articolo 32. Controlli e sanzioni.....	9
SEZIONE 3.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	10
Articolo 33. Definizioni.....	10
Articolo 34. Opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico.....	10
Articolo 35. Soggetti coinvolti.....	10
Articolo 36. Documentazione.....	10
Articolo 37. Collaudo.....	10
Articolo 38. Controlli e sanzioni.....	11
SEZIONE 3.3. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI ED ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI.....	11
Articolo 39. Certificazione requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 05.12.97.....	11
Articolo 40. Classificazione degli edifici e requisiti acustici.....	11
Articolo 41. Grandezze di riferimento.....	12

Capitolo 4. CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE.....	13
Articolo 42. Ambito di applicazione.....	13
Articolo 43. Veicoli in circolazione ed in sosta.....	13
Articolo 44. Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale.....	13
Articolo 45. Norme specifiche per zone di particolare tutela acustica.....	13
Capitolo 5. FUNZIONI, CONTROLLI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	14
SEZIONE 5.1. FUNZIONI E CONTROLLI.....	14
Articolo 46. Comune – Sindaco.....	14
Articolo 47. Comune – Settore lavori pubblici.....	14
Articolo 48. Comune - Polizia Municipale.....	14
Articolo 49. ARPAS.....	14
Articolo 50. Tecnico competente in acustica ambientale.....	15
SEZIONE 5.2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	15
Articolo 51. Comune.....	15
Capitolo 6. TECNICHE DI MISURA E DI PREVISIONE.....	16
SEZIONE 6.1. MISURE E CONTROLLI.....	16
Articolo 52. Strumentazione, modalità di misura e definizioni tecniche.....	16
Articolo 53. Attività di controllo e rilevazione.....	16
SEZIONE 7.2: TECNICHE DI PREVISIONE.....	16
Articolo 54. Ambito di applicazione.....	16
Articolo 55. Formule di calcolo e software previsionali.....	16
Articolo 56. Possibili applicazioni.....	16
Articolo 57. Scelta degli strumenti di calcolo.....	16
Capitolo 7. DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE.....	17

REVISIONI

00 – Marzo 2007:	prima emissione della bozza del Regolamento Acustico previo recepimento delle direttive formulate dall'Amministrazione Comunale di SIMAXIS nell'incontro del 23/03/2007
01 - Gennaio 2010:	modifiche ed aggiornamento definitivo a seguito dell'emissione delle nuove "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" (R.A.S. – D. G.R. n° 62/9 del 14/11/2008).

Capitolo 1. COMPETENZE DEI COMUNI IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

SEZIONE 1.1. COMPETENZE ASSEGNATE DALLA LEGGE QUADRO N° 447/95

Articolo 1. Definizione delle competenze secondo la legge n° 447/95 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”

La Legge Quadro n° 447/95 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f. stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.
- g. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- h. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- i. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- j. controllo sull'osservanza definite dalla Legge Quadro n° 447/95 anche tramite i dipartimenti ARPAS:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Articolo 2. Obiettivi del Regolamento acustico del Comune

Il Comune di SIMAXIS adotta un nuovo regolamento, denominato “Regolamento acustico”, ed aggiorna quelli esistenti per l'attuazione di quanto previsto a livello statale nella tutela dall'inquinamento acustico (cfr. art. 1 punto h della presente Sezione)

Il Regolamento acustico è organizzato nel modo seguente:

- **Attività permanenti e temporanee potenzialmente rumorose**, con riferimento all'art. 1, punto i, della presente sezione;
- **Valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico**, con riferimento all'art. 1, punto g, della presente sezione;
- **Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare**, con riferimento all'art. 1, punto d, della presente sezione;
- **Funzioni, controlli, provvedimenti amministrativi e sanzioni**, con riferimento all'art. 1, punto j, della presente sezione;
- **Documentazione ed informazione**;
- **Tecniche di misura e di previsione**;
- **Collegamenti con regolamenti comunali e con schede dello Sportello Unico se esistenti.**

Le altre competenze elencate all'art. 1 (punti a, b, c, e, f) non rientrano nella disciplina del presente regolamento.

Capitolo 2. ATTIVITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE

SEZIONE 2.1. ATTIVITÀ PERMANENTI POTENZIALMENTE RUMOROSE

Articolo 3. Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività definite all'art. 4 ed aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 30 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo.

Per i nuovi insediamenti e le nuove attività, o per variazioni rispetto all'esistente si rimanda alla Sezione 3.1 del Capitolo 3 del presente Regolamento (valutazione previsionale di impatto acustico).

Per le attività di carattere temporaneo, operative o in funzione per meno di 30 giorni durante l'anno solare, si rimanda alla Sezione 2.2 del Capitolo 2 (manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose).

Articolo 4. Definizioni

Sono considerate rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 quelle attività che determinano emissioni sonore nell'arco delle 24 ore, anche in modo non continuativo; ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine.

Per tutte le altre definizioni si fa riferimento alla Legge 447/95, al D.P.C.M. 01/03/91 ed al D.P.C.M. 14/11/97.

Articolo 5. Rumore interno

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 4, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori, fissati dal D. Lgs. n° 81/2008, ad eccezione di attività definite nel D.P.C.M. N° 215 del 16/04/1999.

Articolo 6. Rumore esterno

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 deve rispettare i limiti di immissione assoluti ed i limiti di emissione, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà secondo la zonizzazione acustica comunale vigente.

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.

I gestori delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.

Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Articolo 7. Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale

Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (ad esempio circoli privati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesima tipologia (ad esempio condizionatori), pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi.

Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma non dimenticando la necessità di tutelare il comfort acustico, soprattutto all'interno degli ambienti abitativi, l'ente di controllo, si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

Articolo 8. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

Si precisa che gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori e scaldia acqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, poiché tali impianti sono fisicamente solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

Articolo 9. Orari

L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 4 può essere oggetto di disposizioni da parte del sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente l'ARPAS, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

Articolo 10. Altre potenziali fonti di rumore

L'uso di **macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi** (pubbliche e private) è consentito: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

I **condizionatori**, inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze di servizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.

La **raccolta rifiuti e spazzamento strade e piazze** dovrà avvenire nei giorni feriali all'interno della fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 22.00 salvo deroghe da richiedersi preventivamente al Sindaco.

La **pubblicità fonica** sia fuori sia dentro i centri abitati è consentita dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata.

Gli **antifurto con segnale acustico** non possono restare in funzione per più di 5 minuti consecutivi e per non più di 3 volte. Tra una entrata in funzione e l'altra devono trascorrere non più di 3 minuti.

Articolo 11. Sanzioni

Valgono le sanzioni previste all'art. 10 della Legge Quadro n° 447/95 e, se dovuta, la revoca dell'atto autorizzativo all'esercizio (vedi art. 48).

SEZIONE 2.2. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE ALL'APERTO

Articolo 12. Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose esercitate, anche in forma non continuativa, per meno di 30 giorni durante l'anno solare.

Per ciò che concerne i cantieri edili, stradali ed industriali, anch'essi attività temporanee, si rimanda alla Sezione 2.3 del Capitolo 2.

Articolo 13. Definizioni

Rientrano nel campo di applicazione di cui all'art. 12, attività quali ad esempio:

- attività di pubblico trattenimento e spettacolo quali: piani bar, serate musicali, feste, sale da ballo, cinema all'aperto e similari, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, promosse o gestite a cura di associazioni, enti, gruppi, privati, in luoghi specifici predisposti secondo quanto definito dall'art. 15;
- attività sportive con svolgimento in specifiche strutture o in aree definite, promosse e gestite da associazioni, enti, gruppi, privati;
- mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Articolo 14. Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee

Le attività di cui all'art. 13 della presente sezione, di rilevanza cittadina, si svolgono su aree individuate dal Comune secondo i criteri esplicitati all'art. 19 delle “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ed ambientale” approvate con deliberazione G.R. n° 62/9 del 14/11/2008 e localizzate sulla planimetria allegata alla zonizzazione acustica comunale. Il Comune ha competenza su tali manifestazioni a carattere cittadino e gestisce le aree ad esse destinate.

Le attività di cui all'art. 13 della presente sezione, di rilevanza locale, si svolgono su aree individuate dal Comune, sempre secondo i criteri esplicitati dalle “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”. Il Comune può inoltre autorizzare manifestazioni temporanee in siti diversi da quelli dichiarati, purché tali manifestazioni siano in numero inferiore a cinque per un medesimo sito, durante l'anno.

Il Comune, inoltre, può richiedere ai responsabili delle attività temporanee particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Articolo 15. Limiti di immissione sonora

Il limite massimo di immissione sonora, al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni di cui all'art. 13 della presente sezione, inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti, è il seguente:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 24.00;
- 60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 24.00 alle 6.00.

La localizzazione delle zone nelle quale è previsto lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art. 13 della presente sezione è indicata nelle tavole della zonizzazione acustica in corrispondenza dell'area cui si riferisce.

Il Comune ha facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione.

Non si considerano i limiti differenziali.

In presenza di ricettori sensibili (quali scuole, case di riposo, ospedali, ecc...) i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica negli orari in cui queste sono utilizzate.

Articolo 16. Orari

L'attivazione delle sorgenti sonore connesse allo svolgimento della manifestazione, salvo diversa indicazione del Comune, è consentita dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 24.

Articolo 17. Autorizzazioni

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate, per quanto riguarda l'aspetto acustico, qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Classificazione Acustica.

Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.

L'autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, al Comune.

Articolo 18. Documentazione

Per ciò che concerne la documentazione si rimanda alle Schede n° 5A e 5B successivamente riportate al Capitolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 19. Sanzioni

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli artt. 15, 16, 17 del presente regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all'art. 7 bis introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e /o la sospensione della manifestazione o attività temporanea.

SEZIONE 2.3. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 20. Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

Articolo 21. Limiti di immissione sonora

Comma 1: giorni feriali da lunedì a venerdì, sabato fino alle ore 14.

Sono fissati i seguenti limiti di immissione sonora nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate:

Leq = 70 dB(A) per la fascia oraria 7.00 – 21.00,

Leq = 60 dB(A) per la fascia oraria 21.00 – 7.00.

I livelli equivalenti di pressione sonora sopra riportati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Per le scuole, considerate recettori sensibili nella fascia oraria diurna, e gli ospedali (case di cura, case di riposo), recettori sensibili in entrambe le fasce orarie, valgono limiti di immissione sonora inferiori, sempre nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate:

Leq = 65 dB(A) per la fascia oraria 7.00 – 21.00,

Leq = 55 dB(A) per la fascia oraria 21.00 – 7.00.

Anche per queste tipologie di recettori i livelli equivalenti di pressione sonora sopra riportati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Sono inoltre fissati i seguenti limiti massimi di immissione sonora orari:

Leq = 75 dB(A) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 7.00 – 21.00,

Leq = 65 dB(A) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 21.00 – 7.00.

I livelli equivalenti di pressione sonora sopra indicati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere nell'ora in cui si prevede l'utilizzo dei macchinari e degli impianti più rumorosi.

Non si considerano i limiti differenziali per la fascia oraria 7.00 – 21.00; valgono i limiti differenziali per la fascia oraria 21.00 – 7.00.

Comma 2: sabato dopo le ore 14, domenica, giorni festivi infrasettimanali.

Valgono i limiti di immissione sonora fissati dalla zonizzazione acustica comunale nei periodi di riferimento diurno (ore 06 – 22) e notturno (ore 22 – 06).

I livelli equivalenti di pressione sonora della zonizzazione acustica non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Valgono i limiti differenziali.

Articolo 22. Certificazione macchinari

I macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEE/CE n° 14 del 08/05/2000 e dal suo recepimento D.Lgs. n° 262 del 4/9/2002, come modificato dal D.M. 24 luglio 2006, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto.

Articolo 23. Sicurezza ed emergenze

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc...), ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento con provvedimento unico da parte del Sindaco.

Articolo 24. Autorizzazioni

L'autorizzazione in deroga per effettuare lavori di cantiere è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, al Comune il quale provvederà a darne segnalazione alle autorità competenti in materia di vigilanza, solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati all'art. 21.

Qualora i responsabili del cantiere ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune dei lavori in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Articolo 25. Documentazione

Per ciò che concerne la documentazione si rimanda alle Schede n° 6A e 6B riportate al Capitolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 26. Sanzioni

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli artt. 21 e 24 del presente regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 all'art 7 bis, introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o la sospensione di una precisa lavorazione.

Capitolo 3. VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO - ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI

SEZIONE 3.1. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Articolo 27. Definizioni

Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di clima acustico (cfr. Sezione 3.2 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sull'influenza che sorgenti sonore (progettuali) operano nei confronti di ricevitori (la realtà esistente).

Articolo 28. Opere sottoposte a valutazione previsionale di impatto acustico

Come specificato all'art. 8 comma 2 della legge n° 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), la realizzazione, la modifica o il potenziamento di opere quali:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade ed autostrade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti elettroacustici rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;

che implicano obbligatoriamente la predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico.

Sono altresì sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (cfr. art. 8, comma 4, L.Q. n° 447/95).

Articolo 29. Soggetti coinvolti

I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune ed all'ARPAS contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico oppure di concessione edilizia.

Articolo 30. Documentazione

La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto.

Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto.

Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda n° 2: "Valutazione previsionale di impatto acustico", riportata al Capitolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 31. Collaudo

Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4: "Collaudo acustico dell'opera", riportata al Capitolo 7 del presente Regolamento.

Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia (cfr. Capitolo 7 del presente Regolamento).

La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell'opera e consegnata in copia al Comune ed all'ARPAS.

Articolo 32. Controlli e sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di impatto rilasciando il benestare o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzii il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli artt. 29 e 31 del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 all'art 7 bis, introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o la sospensione dell'iter approvativo della concessione edilizia o domanda di provvedimento di sportello unico e/o la sospensione dell'attività.

SEZIONE 3.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Articolo 33. Definizioni

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche).

La valutazione previsionale di clima acustico stima, dunque, le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, configurati solo progettuamente, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di impatto acustico (cfr. Sezione 3.1 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sugli effetti sonori subiti da ricevitori (progettuali) da inserirsi in una realtà esistente (comprendente anche sorgenti sonore).

Articolo 34. Opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico

Come specificato all'art. 8 comma 3 della legge n° 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), è fatto obbligo di produrre valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con le lettere a, b, c, d, e, f all'articolo 28, Sezione 3.1, Capitolo 3 del presente Regolamento (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico).

Articolo 35. Soggetti coinvolti

I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune ed all'ARPAS contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico, di concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

Articolo 36. Documentazione

La documentazione di clima acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito della realizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio.

Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione di clima.

Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda n° 3: "Valutazione previsionale di clima acustico", riportata al Capitolo 7 del presente Regolamento.

La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

Anche la sopra citata dichiarazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica ambientale.

Articolo 37. Collaudo

Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di clima acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo sarà

effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4: "Collaudo acustico dell'opera", riportata al Capitolo 7 del presente Regolamento.

Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia (cfr. Capitolo 7 del presente Regolamento).

La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell'opera e consegnata in copia al Comune ed all'ARPAS.

Articolo 38. Controlli e sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima rilasciando il benestare o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 35 e 37 del presente regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 all'art 7 bis, introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o la sospensione della concessione.

SEZIONE 3.3. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI ED ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI

Articolo 39. Certificazione requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 05.12.97

Gli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso devono rispettare le prescrizioni della legge n° 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi Regolamenti di attuazione, il DPCM 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) nonché le altre norme vigenti in materia di isolamento acustico per specifiche attività.

La documentazione di impatto e clima acustico, prevista dalla Legge n° 447/95, viene richiesta per le opere e gli insediamenti indicati nella Scheda n° 7 riportata al Capitolo 7 del presente Regolamento.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio (partizioni orizzontali e verticali) sono stabiliti dal DPCM 05/12/1997. Nella Scheda n° 7 riportata al Capitolo 7 del presente Regolamento sono indicate le opere e gli interventi interessati e la documentazione richiesta.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte dell'edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I Comuni possono disporre, ad opera ultimata, la verifica del possesso dei requisiti acustici passivi. Gli elementi che dovranno essere contenuti nella documentazione relativa agli aspetti acustici da allegare alla domanda di concessione per gli interventi di cui alla scheda N° 7 sono riportati nella scheda N° 8.

Articolo 40. Classificazione degli edifici e requisiti acustici

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue 7 categorie di ambienti abitativi, come risulta dalla seguente tabella:

Categoria	Tipo di edificio
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

A seconda della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, riportata nell'art. 41 del presente regolamento.

Nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati nella tabella.

Dovranno inoltre essere valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigue e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Articolo 41. Grandezze di riferimento

Nel richiamare il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le specifiche norme tecniche di settore, si ritiene utile riportare le sottoelencate grandezze di riferimento che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici:

- **Tempo di riverberazione (T):** di norma viene utilizzato il tempo di riverberazione T_{60} cioè l'intervallo di tempo in cui la pressione sonora decresce di 60 dB dopo lo spegnimento della sorgente.
- **Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti (R'):** tale grandezza rappresenta il potere fonoisolante degli elementi di separazione tra alloggi e tiene conto anche delle trasmissioni laterali (dB). Con il termine "apparente" si intende "misurato in opera", per cui R' misura tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente. Il decreto fa riferimento all'indice di valutazione R'_w del potere fonoisolante apparente delle partizioni fra ambienti; l'indice di valutazione permette di caratterizzare con un solo numero le proprietà fonoisolanti della partizione. Esso va calcolato secondo la norma UNI EN ISO 717-1:1997. I valori di R'_w sono riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
- **Isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT}$):** definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra ambiente esterno e ambiente interno. Il decreto fa riferimento al valore limite del suo indice di valutazione ($D_{2m,nT,w}$), ottenuto secondo la norma UNI EN ISO 717-1:1997.
- **Livello di calpestio normalizzato (L'_n):** definisce il livello di rumore trasmesso attraverso un complesso pavimento-solaio, calcolato secondo la norma UNI EN ISO 140-7:2000. Il decreto fa riferimento all'indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L'_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI EN ISO 717-2:1997
- **Livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow (LA_{smax}):** è il valore massimo di livello istantaneo di pressione sonora prodotto da servizi a funzionamento discontinuo;
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (LA_{eq}):** è il valore medio del livello di pressione sonora prodotto da servizi a funzionamento continuo.

Le caratteristiche costruttive del fabbricato, i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal citato D.P.C.M. 5 dicembre 1997 devono essere tali da soddisfare, in opera, i requisiti acustici come stabiliti dalla Tabella B seguente:

Tabella B - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categoria di edifici (vedi Tab. A)	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	LA_{smax}	LA_{eq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, i limiti relativi al tempo di riverberazione sono quelli indicati nella "Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967" successivamente modificata dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975.

I requisiti del potere fonoisolante tra partizioni sono da intendersi tra unità immobiliari distinte; pertanto per edifici scolastici ovvero ospedalieri che costituiscono un immobile unico non risultano applicabili tra aule dello stesso plesso scolastico (regolamentate dal D.M. 18/12/75) ovvero tra reparti di degenza e locali interni al plesso ospedaliero. Si applicano invece anche all'interno della medesima unità immobiliare i limiti di rumore da calpestio dei solai e quelli fissati per gli impianti di servizio comune.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti specificati nella tabella B. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore ha origine.

Capitolo 4. CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 42. Ambito di applicazione

Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, il Piano Urbano del Traffico (PUT), i piani di risanamento acustico comunali. Tali strumenti urbanistici non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

Articolo 43. Veicoli in circolazione ed in sosta

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni e le prescrizioni date dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992, aggiornato con D.Lgs. 10/09/1993 n. 360, DPR 19/04/1994 n. 575, D.Lgs. 04/06/1997 n. 143, legge 19/10/1998 n. 366, D.M. 22/12/1998 e successive modificazioni).

È fatto divieto di mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso edifici abitativi, particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22,00 – 06,00), per un tempo superiore a 5 minuti.

I controlli sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale conformemente a quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada".

Il regime sanzionatorio è ancora precisato nel citato Codice.

Articolo 44. Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale

La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico. Vale pertanto quanto riportato agli artt. 29, 30, 31, 32 del presente Regolamento.

La realizzazione di nuove strade risulta già disciplinata alla sopra citata Sezione 3.1.

Articolo 45. Norme specifiche per zone di particolare tutela acustica

All'interno di aree urbane di particolare tutela (ad esempio poli ospedalieri e scolastici) la modifica della viabilità interna all'area medesima, è materia soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

Capitolo 5. FUNZIONI, CONTROLLI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

SEZIONE 5.1. FUNZIONI E CONTROLLI

Articolo 46. Comune – Sindaco

- ◆ Disposizioni specifiche in merito agli orari di funzionamento delle attività indicate all'art. 9 del presente Regolamento.
- ◆ Disposizioni per i cantieri finalizzati al ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (cfr. Sezione 2.3, art. 23).

Articolo 47. Comune – Settore lavori pubblici

- ◆ Esame della documentazione tecnica accertante il superamento dei limiti di zonizzazione per un'attività esistente e del piano di risanamento presentato dal responsabile dell'attività stessa (cfr. Sezione 2.1, art. 6).
- ◆ Esame dei casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale (cfr. Sezione 2.1, art. 7).
- ◆ Individuazione e gestione delle aree destinate a manifestazione temporanee di rilevanza cittadina (cfr. Sezione 2.2, artt. 14 e 16).
- ◆ Esame della documentazione inerente le manifestazioni temporanee a carattere cittadino che non richiedono deroga, secondo Scheda 5A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 5B (cfr. Sezione 2.2, art. 17).
- ◆ Esame della documentazione inerente i cantieri che non richiedono deroga, secondo Scheda 6A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 6B (cfr. Sezione 2.3, art. 24).
- ◆ Rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a livello cittadino e cantieri (cfr. Sezione 2.2, art. 17 e Sezione 2.3, art. 24).
- ◆ Esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo Scheda 2 (cfr. Sezione 3.1, artt. 29 e 32) e rilascio di benessere e/o concessione (cfr. Sezione 3.1, art. 32).
- ◆ Esame della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, secondo Scheda 3 (cfr. Sezione 3.2, artt. 35 e 38) e rilascio di benessere e/o concessione (cfr. Sezione 3.2, art. 38).
- ◆ Esame della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima, secondo Scheda 4 (cfr. Sezione 3.1, artt. 31 e 32 e Sezione 3.2, artt. 37 e 38).
- ◆ Individuazione e gestione delle aree destinate a manifestazione temporanee di rilevanza locale (cfr. Sezione 2.2, artt. 14, 15, 16).
- ◆ Esame della documentazione inerente le manifestazioni temporanee a livello locale che non richiedono deroga, secondo Scheda 5A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 5B (cfr. Sezione 2.2, art. 17).
- ◆ Esame della documentazione inerente i cantieri che non richiedono deroga, secondo Scheda 6A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 6B (cfr. Sezione 2.3, art. 24).
- ◆ Rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a livello locale e cantieri (cfr. Sezione 2.2, art. 17 e Sezione 2.3, art. 24).
- ◆ esame della documentazione di progettazione per la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. del 05/12/1997, secondo Scheda 7 (cfr. Sezione 3.3, art. 39).

Articolo 48. Comune - Polizia Municipale

- ◆ Rilievi strumentali su richiesta del Comune e dell'ARPAS (PMP).
- ◆ Accertamento delle sanzioni in collaborazione con gli organismi istituzionalmente preposti.

Articolo 49. ARPAS

- ◆ Parere consultivo in merito agli orari di funzionamento delle attività indicate all'art. 4 del presente Regolamento (cfr. Sezione 2.1, art. 9).
- ◆ Esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo Scheda 2 (cfr. Sezione 3.1, art. 30).
- ◆ Esame della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, secondo Scheda 3 (cfr. Sezione 3.2, art. 36).
- ◆ Esame della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima, secondo Scheda 4 (cfr. Sezione 3.1, art. 31 e Sezione 3.2, art. 37).

Articolo 50. Tecnico competente in acustica ambientale

- ◆ Verifica del rumore immesso nell'ambiente esterno da parte di attività ed impianti esistenti e redazione di specifico documento secondo quanto indicato nella Scheda 1 (cfr. Sezione 2.1, art. 6).
- ◆ Redazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo Scheda 2 (cfr. Sezione 3.1, art. 30).
- ◆ Redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, secondo Scheda 3 (cfr. Sezione 3.2, art. 36).
- ◆ Redazione della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima, secondo Scheda 4 (cfr. Sezione 3.1, art. 31 e Sezione 3.2, art. 37).
- ◆ Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5.12.1997) secondo quanto indicato nella scheda 7.
- ◆ Redazione della documentazione del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, che valuti, sulla base delle caratteristiche progettuali dell'opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa. cfr. Sezione 3.3, art. 39).

SEZIONE 5.2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Articolo 51. Comune

- ◆ Revoca dell'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività per la non osservanza di quanto indicato in Sezione 2.1, art. 6;
- ◆ sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all'art. 7 bis introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o revoca dell'atto autorizzativo allo svolgimento della manifestazione-attività temporanea per la non osservanza di quanto indicato in Sezione 2.2, artt. 15, 16, 17;
- ◆ sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o sospensione del cantiere e/o sospensione di una precisa lavorazione per la non osservanza di quanto indicato in Sezione 2.3, art. 21, 24;
- ◆ sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o sospensione dell'iter autorizzativo della concessione e/o sospensione dell'attività per la non osservanza di quanto rispettivamente indicato in Sezione 3.1, art. 29, 31;
- ◆ sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o sospensione della concessione per la non osservanza di quanto rispettivamente indicato in Sezione 3.2, art. 35, 37;
- ◆ il D.P.C.M. 05/12/1997 non prevede sanzioni dirette nel caso di mancato rispetto dei requisiti acustici passivi. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 tuttavia prevede che "la violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle Regioni dalle Province e dai Comuni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 Il recepimento del DPCM 05/12/1997 all'interno di regolamenti edilizi introduce pertanto lo strumento delle sanzioni amministrative. In particolare è necessario sanzionare adeguatamente il comportamento di chi non si attiene, nella realizzazione delle opere, alle indicazioni contenute nelle relazioni tecniche di valutazione dei requisiti acustici passivi dell'immobile e/o di valutazione previsionale dell'impatto o del clima acustico.

Capitolo 6. TECNICHE DI MISURA E DI PREVISIONE

SEZIONE 6.1. MISURE E CONTROLLI

Articolo 52. Strumentazione, modalità di misura e definizioni tecniche

Per tutte le situazioni indicate all'interno del presente Regolamento che comportano l'utilizzo e/o il confronto con rilievi strumentali si fa riferimento alla normativa vigente.

Si consideri in particolare, per ciò che concerne la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico".

Articolo 53. Attività di controllo e rilevazione

L'attività di controllo e di rilevazione fonometrica è demandata ai preposti servizi ARPAS, Corpo di Polizia Municipale, ASL.

Il controllo del rispetto degli orari di funzionamento ed attività è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

SEZIONE 7.2: TECNICHE DI PREVISIONE

Articolo 54. Ambito di applicazione

Le tecniche di previsione (o di determinazione) sono strumenti valutativi utili al tecnico competente che possono trovare applicazione a seconda della tipologia e della complessità dei casi.

Articolo 55. Formule di calcolo e software previsionali

Le tecniche di previsione (o di determinazione) consistono in:

- formule ed algoritmi di calcolo che trovano riferimento nella trattazione fisico – matematica dei fenomeni acustici;
- formule ed algoritmi di calcolo che trovano riferimento nella normativa tecnica vigente in materia di acustica (norme ISO, UNI, ecc...);
- software specifici esistenti in commercio che possono utilizzare le formule e gli algoritmi di cui ai punti a) e b).

Articolo 56. Possibili applicazioni

Le tecniche di previsione (o di determinazione) sono utilizzabili per valutare:

- i livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore;
- i livelli di pressione sonora determinati da una o più sorgenti presso i recettori;
- la tipologia della propagazione sonora a seconda del tipo di sorgente (industriale, stradale, ferroviaria, aeroportuale) e delle caratteristiche del territorio.

Le tecniche di previsione trovano applicazione principalmente nelle valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico ed ogni qual volta il tecnico competente in acustica ambientale, incaricato di effettuare valutazioni e/o accertamenti, ritenga utile avvalersene.

Articolo 57. Scelta degli strumenti di calcolo

È facoltà del tecnico competente scegliere se, come, quali strumenti di calcolo utilizzare per le valutazioni acustiche, conformemente alle problematiche oggetto di interesse.

Risulta pure auspicabile, sempre in relazione alla tipologia di problema in esame, un confronto preventivo con il Comune e /o con l'ARPAS in relazione alla scelta dello strumento valutativo che il tecnico competente intende applicare.

Il tecnico competente dovrà quindi indicare nella documentazione di cui è redattore, come già specificato nelle Schede riportate al Capitolo 7 del presente Regolamento, quali algoritmi di calcolo, norme o software previsionali ha deciso di applicare.

Capitolo 7. DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE

SCHEMA 1: VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

A) Il contesto territoriale oggetto di rilievo:

- descrizione del territorio con eventuale individuazione di recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc...) e/o recettori corrispondenti a fabbricati destinati ad abitazione;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

SCHEDA 2: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico a corredo del progetto, sottoscritta anche dal tecnico competente in acustica ambientale, è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere qualsiasi ulteriore informazione ritenga necessaria, la relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate ammesse l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica è cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata.
- f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore si effettua attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
- l) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- m) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, e dell'art. 9 della legge 447/1995;
- n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopracitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata;
- l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l'indicazione delle quote altimetriche.

SCHEDA 3: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DEL CLIMA ACUSTICO

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- una planimetria in scala adeguata dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- le misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);- un'analisi degli interventi che consenta di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione, nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti.

In particolare, la relazione dovrà comprendere quanto segue:

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di clima acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1: "Valutazione del clima acustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di clima acustico:

- calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).

osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;

- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

SCHEDA 4: COLLAUDO ACUSTICO DELL'OPERA

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, oggetto dei rilievi fonometrici di collaudo (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

**SCHEDA 5A:
MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
(DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI
SENZA DOMANDA DI DEROGA)**

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- esatta ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività o della manifestazione rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento acustico.

EVENTUALI ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore utilizzate.

**SCHEDA 5B:
MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
(DOMANDA DI DEROGA)**

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI DEROGA

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- esatta ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento con indicazione delle fasce orarie interessate;
- descrizione delle sorgenti sonore utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio compresi i livelli sonori emessi;
- indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dallo svolgersi della manifestazione;
- valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

ELABORATI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI DEROGA

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore utilizzate.

SCHEDA 6A: CANTIERI (DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI SENZA DOMANDA DI DEROGA)

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione dell'attività di cantiere;
- esatta ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell'area e dei tempi di utilizzo;
- motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività di cantiere rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento acustico.

EVENTUALI ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche dei macchinari e degli impianti utilizzati.

SCHEDA 6B: CANTIERI (DOMANDA DI DEROGA)

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI DEROGA

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività di cantiere;
- esatta ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell'area e dei tempi di utilizzo;
- indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dall'attività del cantiere;
- valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

ELABORATI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI DEROGA

- valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere redatta secondo quanto indicato nella Scheda 2.

SCHEDA 7: ALLEGATI AL PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, inoltrate per la realizzazione di un intervento edilizio ricadente in una delle tipologie di seguito elencate:

progettazione e realizzazione di ambienti abitativi con interventi di:

- *nuova costruzione compresi gli ampliamenti;*
- *ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ai casi di ristrutturazione globale;*
- *risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso;*

deve essere allegata una dichiarazione a garanzia del rispetto dei requisiti acustici passivi, resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire dovrà essere inoltre prodotta una relazione tecnica che valuti, sulla base delle caratteristiche progettuali dell'opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa, che garantisca e certifichi il raggiungimento e il rispetto dei limiti previsti dalla normativa. (D.P.C.M. 5.12.1997)

CONTENUTI DEGLI ALLEGATI

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività di cantiere;
- esatta ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- caratteristiche progettuali dell'opera presentata, con i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa.

ELABORATI ALLEGATI AL PERMESSO A COSTRUIRE E/O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLA RELAZIONE TECNICA

- Relazione tecnica con una descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, che valuti, sulla base delle caratteristiche progettuali dell'opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa, a firma di un Tecnico competente in acustica ambientale.

SCHEDA 8: ALLEGATI AL PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ RELATIVI AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I progetti relativi a concessioni edilizie per la realizzazione di interventi ricadenti in una delle tipologie di cui alla scheda N. 7 dovranno essere elaborati anche nel rispetto dei requisiti acustici per gli edifici civili stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché da eventuali regolamenti e specifiche indicazioni impartite dalle competenti Amministrazioni comunali.

Pertanto per quanto concerne la documentazione relativa agli aspetti acustici, essa dovrà contenere almeno i sottoelencati elementi:

1. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
2. elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
3. modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
4. specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Gli uffici comunali preposti al rilascio della concessione edilizia verificano la presenza della documentazione che attesta il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità, ad opera ultimata il direttore dei lavori assevera l'agibilità dell'immobile dichiarando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

A tale scopo allega una certificazione rilasciata da un tecnico competente abilitato che attesta la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in relazione a quanto stabilito nel suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

È facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, anche tramite il supporto del competente dipartimento dell'ARPAS, alla verifica della conformità delle opere realizzate ai requisiti di legge, anche mediante controlli a campione. In caso di difformità la stessa Amministrazione comunale ordina la messa a norma dell'opera.